Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

TEL. +39(0)091/6043111 TELEFAX + 39(0) 091/325519

DA (FROM): **COMPAMARE PALERMO**

A (TO) **CIRCOMARE TERMINI IMERESE**
CIRCOMARE PORTICELLO
CIRCOMARE TERRASINI
LOCAMARE CEFALU'
LOCAMARE ISOLA DELLE FEMMINE
LOCAMARE MONDELLO
DELEMARE USTICA

OGGETTO (OBJECT): Ordinanza nr. 53/2012 emanata in data 28.05.2012 - Disciplina dei limiti di navigazione rispetto la costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Palermo.

Prosecuzione Fax prot. nr. 24471 del 23.04.2012 (NOTUT)

TESTO (TEXT): Si trasmette, in allegato, copia dell'Ordinanza nr. 53/2012 emanata da questa Capitaneria di Porto, con preghiera di volerne assicurare la massima diffusione.

D'ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
T.V. (CP) Carmelo FORTUNA

M_IT
CPPA
Direzione Marittima/Capitaneria di Porto di Palermo
REGISTRO UFFICIALE
Prot:0031735-28/05/2012-USCITA
07.02

Prot.

Qualora non riceviate il numero totale di pagine indicate, preghiamo contattarci telefonicamente al 091/6043111

IL PRESENTE FAX COSTITUISCE COMUNICAZIONE AI SENSI ED AGLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 30.12.1991, N.412*

Legge 30.12.1991 n.412 art.6, comma 2:
* salvo che per gli atti aventi valore nominativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengono via fax sono validi ai fini dei provvedimenti amministrativi una volta che ne sia verificata la provenienza.
Qualora dalle comunicazioni possono nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO PALERMO
SEZIONE TECNICA

ORDINANZA N° 53 /2012

DISCIPLINA DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE RISPETTO ALLA COSTA NELLE ACQUE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PALERMO

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Palermo;

VISTO: l'articolo 8 della legge 8 luglio 2003, n.172 che, in deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, stabilisce che le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del Compartimento Marittimo;

VISTO: Il D.P.R. 18 aprile 2000 n. 135 recante "Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime",

VISTO: il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto";

VISTO: il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il Codice della nautica da diporto;

VISTO: il D.M. 26.01.1960, recante "Disciplina dello sci nautico";

VISTA: la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n° 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;

VISTO: il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 2 ° Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d'acqua;

VISTO: il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n° 34660 del 7/4/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;

VISTO: il Dispaccio n. 02.01.13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche";

VISTA: la propria Ordinanza n. 86/2003 in data 26.07.2003 concernente "Limiti di navigazione nel Compartimento Marittimo di Palermo";

VISTO: il decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.476 del 1 giugno 2007, che disciplina l'uso delle spiagge;

VISTO: il Decreto del 6 marzo 2012 dell' Assessorato della Salute della Regione Siciliana recante disposizioni relative alla stagione balneare 2012, pubblicato nella G.U.R.S. n.13 del 30 marzo 2012;

VISTE: le ordinanze di sicurezza balneare in vigore nell'ambito del Compartimento marittimo di Palermo;

VISTO: il fax prot. nr. 24471 del 23.04.2012 con cui questa Capitaneria di Porto ha trasmesso ai Capi di circondario marittimo confluenti la bozza della presente Ordinanza, al fine di acquisire preliminarmente eventuali osservazioni e pareri di competenza;

VISTO: che non sono pervenuti pareri ed osservazioni di rilievo da parte dei comandanti di circondario marittimo interessati;

CAPITANERIA DI PORTO PALERMO

RAVVISATA: la necessità di integrare, con particolari disposizioni, le norme generali contenute nel codice della navigazione, per quanto attiene la tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare;

RITENUTO: necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti a capo di questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Compartimento Marittimo di Palermo, compreso tra Balestrate incluso alla foce del Fiume Pollina (Provincia di Palermo);

CONSIDERATO: che il litorale del Compartimento Marittimo di Palermo, comprensivo dei Circondari Marittimi di Porticello, Termini Imerese e Terrasini, è costituito sia da spiagge estese che da coste a picco, per la cui disciplina è necessario dettare norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;

RAVVISATA: la necessità di disciplinare i limiti di navigazione dalla costa in maniera tale da garantire la massima tutela della sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti degli arenili in genere;

VISTI: gli articoli 17, 30, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

ORDINA

ARTICOLO 1

Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia nell'ambito del Compartimento Marittimo di Palermo, lungo il litorale compreso tra Balestrate incluso alla foce del Fiume Pollina (Provincia di Palermo), durante tutta la stagione balneare e nella fascia oraria compresa a partire dalle ore 08.00 fino alle ore 20.00 di ogni giorno.

Le disposizioni della corrente Ordinanza si applicano alle unità navali di qualsiasi tipologia, mosse da qualsiasi forma di propulsione e adibite a qualsiasi uso, ad eccezione delle seguenti:

a) natanti da diporto tipo iole, sandolini, canoe, mosconi, lance a remi, pedalò e simili;
b) mezzi destinati al servizio di assistenza ai bagnanti (riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile)
c) unità della Guardia Costiera, delle Forze Armate o di Polizia in attività di servizio;
d) mezzi impegnati in attività di soccorso e di emergenza;
e) mezzi che effettuano campionamenti delle acque a fini di balneabilità (riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile).

I mezzi esentati di cui al precedente comma 2 dovranno comunque mantenere una distanza minima di sicurezza dai bagnanti ed adottare ogni possibile cautela in occasione del transito.

ARTICOLO 2

Nel tratto di mare per una distanza di 300 metri dalle spiagge e/o coste pianeggianti e di 100 metri dalle coste rocciose a picco sul mare è vietato:

a) il transito di unità a motore e vela, ivi compresi surf, windsurf e kite-surf;
b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi regolarmente autorizzati;
c) l'esercizio della pesca, subacquea e di superficie, con ogni tipo di attrezzo (inclusa la posa di reti ed il deposito di materiale);

Nei tratti di arenile frequentati da bagnanti è vietato l'atterraggio di surf, windsurf e kite-surf (e di ogni altro tipo di tavole sospinte dal moto ondoso e dal vento). I concessionari di strutture balneari devono separare, con la massima evidenza, le aree destinate ai bagnanti da quelle eventualmente riservate

CAPITANERIA DI PORTO PALERMO

all'esercizio di tale attività (il cui terreno deve inoltre risultare sgombro da strutture pericolose per l'incolumità dei surfisti). Sulle spiagge libere l'atterraggio di tali tipi di tavole è consentito solo qualora in zona non siano presenti bagnanti. È comunque vietato ai surf, windsurf e kite-surf di evoluire, laddove consentito, a meno di 60 (sessanta) metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.

Le zone prospicienti coste a picco non frequentate da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, ormeggio o ancoraggio, da unità a lento moto (velocità massima 3 nodi) e con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone o cose.

In prossimità di zone ove non vi siano significative attività di balneazione è consentito l'avvicinamento e l'ancoraggio di unità da diporto purché sia osservata ogni precauzione per evitare danni a persone o cose.

Sono fatte salve eventuali norme speciali previste da altri provvedimenti vigenti per la disciplina di fattispecie particolari.

ARTICOLO 3

Entro la fascia di mare ampia 1.000 metri dalle spiagge e coste pianeggianti e 500 metri dalle coste rocciose a picco sul mare tutte le navi, comprese le unità da diporto, dovranno moderare la velocità.

In detta fascia di mare la navigazione dovrà svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e con scafo in dislocamento.

E', altresì, vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze di altri natanti.

ARTICOLO 4

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo ovvero reato, ai sensi degli artt. 1164 e/o 1231 del Codice della navigazione, ovvero dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005.

ARTICOLO 5

La presenta e Ordinanza entra in vigore il 01 giugno 2012 e contestualmente l'Ordinanza nr. 86/2003 citata in premessa è abrogata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, inoltre, mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e la pubblicazione sul sito web istituzionale, nonché attraverso l'opportuna diffusione agli interessati.

Palermo, 28 MAG. 2012

CAPITANERIA DI PORTO • PALERMO

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco CARPINTERI